

G. XU\*

**FISCUS, CONFISCATIO, DELATIO.  
UNO STUDIO SULL' REDDITO DEL  
FISCUS DELL'IMPERO ROMANO**

**§ 1. Fiscus**

La finanza pubblica nel Principato si caratterizza per il fatto di essere strutturata secondo un sistema binario. Da un lato il *fiscus* dall'altro l'*aerarium*. L'*aerarium* esisteva già nel periodo repubblicano e continuò ad esistere nel periodo imperiale, sebbene come *aerarium* risulterà controllato dal Senato. Il *fiscus* fu fondato da *Augustus* nel 21 a. C.<sup>1</sup> Il significato originale di questa parola è «canestro», con estensione semantica fino al significato di «sacco»<sup>2</sup>. In breve, si può dire che il *fiscus* fosse un contenitore, in cui andavano messe delle cose per riempirlo. Certamente la tassa fu la fonte più importante per il *fiscus*, la qual cosa spiega l'origine di una serie di parole connesse alla stessa radice etimologica aventi il significato fondamentale di «tassa», come ad esempio: *fiscalismo*<sup>3</sup>, *fiscaliste*, *fiscalisation*, *fiscaliser*, *fiscalité*, *fiscal*, *fiscalement*<sup>4</sup>, etc. Il procedimento di tassazione è anche tuttavia un procedimento di supervisione dell'atto di chi deve pagare le tasse, e quindi questo spiega anche perché il verbo del *fiscus*, cioè *fiscalizar*, significhi in lingua portoghese «sovrintendere», «controllare»<sup>5</sup>.

La separazione del *fiscus* dal *aerarium* fu il risultato dello sviluppo dell'istituto romano delle province. Nel 242 a. C. la *res publica* romana fondò la sua prima provincia, la Sicilia, e con la sua espansione successiva aumentò progressivamente il numero delle province fino ad arrivare a 38. Esse sono Sicilia, Sardegna, Corsica, Baetica, Lusitania, Hispania, Tarraconensis, Aquitania, Gallia, Gallia Narbonense, Lugdunensis, Britannia, Germania Superiore, Germania Inferiore, Belgica, Raetia, Noricum, Dalmatia, Pannonia, Moesia, Dacia, Macedonia, Achaëa, Thracia, Asia, Bitinia e Ponto, Licia e Panfilia, Cilicia, Galatia, Cappadocia, Syria, Palaestina, Arabia, Aegyptus, Cyrenaica, Africa, Numidia, Mauretania.

Queste province possono essere divise in due gruppi. Il *princeps* assumeva il controllo di quelle province che avevano necessità di una difesa militare, mentre sono ritenute senatorie quelle che non avevano bisogno di stanziamenti di legionari<sup>6</sup>. La gente delle province doveva pagare il 10 % della tassa provinciale per la spesa della difesa militare dello Stato. Le tasse

---

\* Prof. Dott. Xu Guodong, L'Istituto del diritto romano presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Xiamen. Si ringrazia sinceramente i dottori QiYun, Ruan Huilin, Xiao Jun, Wang Yingying per la traduzione di questa relazione dal cinese all'italiano. (Профессор Гуодонг Шу – директор Института римского права при юридическом факультете университета г. Сямынь (Китай). Выражаю искреннюю благодарность докторам Ки Юну, Руан Жуилину, Ксяо Джуну, Ванг Инсянгу за перевод этой статьи с китайского на итальянский.)

<sup>1</sup> Cfr. He Libo, *Sul fiscus privato dell'imperatore dell'impero romano*, in *Rassegna dell'istituto di Suihua*, 2006(2), p. 105.

<sup>2</sup> Cfr. Nanami Spiono, *La storia dei Romani*, Vol. VI, *La pace romana*, traduzione in cinese di Zhang Lijun, Casa editrice di Sanming, Taibei, 1998, p. 175.

<sup>3</sup> Cfr. *Dizionario Italiano-Cinese*, a cura della redazione per il dizionario Italiano-Cinese dell'Istituto delle lingue estere di Beijing, Casa editrice commerciale, Beijing, 1985, p. 310.

<sup>4</sup> Cfr. *Dizionario Francese-Cinese*, a cura della redazione per il dizionario Francese-Cinese, Casa editrice di traduzione a Shanghai, 1982, p. 532.

<sup>5</sup> Cfr. *Dizionario Portoghese-Cinese*, a cura di Chen Yongyi, Casa editrice commerciale, Beijing, 2003, p. 505.

<sup>6</sup> Cfr. Mario Talamanca (sotto la direzione di), *Lineamenti di Storia del Diritto Romano*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 487 s.

delle province senatorie dovevano essere versate all'*aerarium*, mentre quelle delle province imperiali dovevano essere versate al *fiscus*<sup>7</sup>. Qualche studioso ha dimostrato che è possibile parlare di province senatorie solo in dieci casi, cioè per Achaëa, Asia, Bitinia e Ponto, Africa, Creta, Dalmazia, Macedonia, Sardegna, Corsica, Sicilia<sup>8</sup>. Da ciò possiamo dedurre che il numero delle province senatorie fosse un terzo di quello delle province imperiali. Supponendo che il reddito delle tasse e l'altro reddito non fiscale fossero uguali in ogni provincia, il reddito dell'*aerarium* sarebbe allora quantificabile nella misura di un terzo di quello del *fiscus*. È un fatto evidente che il *fiscus* fosse molto più ricco dell'*aerarium*. Ciò corrispondeva alla situazione reale per cui l'imperatore era più potente del Senato. Perciò, dice A. H. M. Jones, dopo che le fonti principali dei beni dell'*aerarium*, cioè Asia ed Egitto, diventarono appannaggio dell'imperatore, l'*aerarium* perse gran parte della sua importanza e la spesa dello Stato finì col dipendere principalmente dal *fiscus*<sup>9</sup>. In questo stato di cose la parola «*aerarium*», che esisteva già dal IV secolo, finì con l'essere gradualmente dimenticata, per essere utilizzata solo per indicare la cassa della città di Roma<sup>10</sup>. Invece il *fiscus*, che è una parola emersa solo successivamente, oggi è il termine comunemente adoperato per indicare il fisco<sup>11</sup>.

In un secondo tempo, come dal *fiscus* si sviluppò il *fiscus iudaicus*, dall'*aerarium* si sviluppò l'*aerarium militare*. Il *fiscus iudaicus* era il fondo centrale del *tributus capitis* pagato dagli ebrei in tutto l'impero<sup>12</sup>. Questo tipo di tassa fu istituita dopo la prima guerra ebraica nel 67–73 d. C. Di fatto cambiò per gli ebrei che questi non dovevano più donare 2 *drachmae* (= 2 *denarii*) al Grande Tempio in Gerusalemme, ma al tempio di *Iuppiter* a Roma. Vespasiano, che fu imperatore romano nel decennio 69–79 d. C., cercò di eliminare la maggiore fonte finanziaria del collegio sacerdotale ebraico per indebolire la sua forza di resistenza a Roma<sup>13</sup>. Nella capitale dell'impero fu istituito il *procurator ad capitularia Iudaeorum* per amministrare questo *fiscus*. Il *fiscus iudaicus* fu tenuto separato dal *fiscus* normale allo scopo di destinare i proventi di questa tassazione ad un obiettivo specifico. Sembra che in un primo tempo si sia utilizzato il guadagno del *fiscus iudaicus* per la ricostruzione del tempio di *Iuppiter* che era stato distrutto durante la guerra giudaica. Questo tipo di *tributus* continuò tuttavia ad essere esatto anche dopo la ricostruzione del tempio di Giove, come una tassa del *fiscus* normale fino al 361 circa d. C., quando questa fu abolita dal Giuliano l'apostata<sup>14</sup>.

Con la riforma amministrativa di Diocleziano fu abolita la distinzione tra i due tipi di province che era stata in vigore fino a questo momento e si optò per la costituzione di un *fiscus* unitario. Qualcuno ritiene che questa unificazione fu già compiuta nel regno di Flavio<sup>15</sup>. Nel

<sup>7</sup> Cfr. Nanami Spiono, *La storia dei Romani*, Vol. VI, *La pace romana*, traduzione in cinese di Zhang Lijun, Casa editrice di Sanming, Taibei, 1998, p. 175.

<sup>8</sup> Cfr. He Libo, *Sul fiscus privato dell'imperatore dell'impero romano*, in *Rassegna dell'istituto di Suihua*, 2006 (2), p. 105.

<sup>9</sup> Ved. A. H. M. Jones, *The Aerarium and the Fiscus*, in *The Journal of Roman Studies*, Vol. 40, Parts 1 and 2, 1950, p. 25.

<sup>10</sup> Cfr. Riccardo Orestano, *Il Problema delle Persone Giuridiche in Diritto Romano*, I, Giappichelli, Torino, 1968, p. 239.

<sup>11</sup> L'espressione italiana è un'eccezione che utilizza ancora *aerarium*, ma l'aggettivo derivato da *fiscus* è usato come aggettivo di *aerarium*, a dimostrazione del compromesso linguistico raggiunto.

<sup>12</sup> Ved. Adolf Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1991, p. 473.

<sup>13</sup> Cfr. Nanami Spiono, *La storia di Romani*, Vol. IX, *Il secolo dell'imperatore sagace*, traduzione in cinese di Ling Hanjing, Casa editrice di Sanming, Taibei, 2003, p. 346.

<sup>14</sup> Ved. The entry of *fiscus iudaicus* in the wikipedia, On [http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscus\\_Judaicus](http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscus_Judaicus), 2009–6–5.

<sup>15</sup> Cfr. He Libo, *Sul fiscus privato dell'imperatore dell'impero romano*, in *Rassegna dell'istituto di Suihua*, 2006 (2), p. 107.

tardo periodo imperiale, il *fiscus* fu rinominato *largitiones*, sotto l'amministrazione del *comes sacrarum largitionum* (C. 12. 23)<sup>16</sup>.

Per la natura del *fiscus* ci sono tre diversi orientamenti che si contendono il campo. Il primo ritiene che il *fiscus* fosse il patrimonio privato dell'imperatore. È la tesi sostenuta dal grande romanista T. Mommsen, in base a due argomenti principali. Il primo di natura letterale. In D. 43. 8. 2. 4, Ulpiano dice: «...*res enim fiscales quasi propriae et privatae principis sunt...*»<sup>17</sup>. Il secondo, è una testimonianza della *Historia Augusta Vita Hadriani*, 7, dove l'autore ritiene che il *fiscus* sia privato e che il suo debitore sia un debitore privato<sup>18</sup>. Anche lo studioso cinese, He Libo, che ha condiviso questa ipotesi, ha tradotto *fiscus* come «fisco privato del *princeps*» per la ragione che il patrimonio del *fiscus* poteva essere trasmesso ai discendenti dell'imperatore e venduto all'asta dall'imperatore succeduto al trono<sup>19</sup>.

Tuttavia lo Hirschfeld e alcuni altri studiosi ritengono che il *fiscus* fosse un patrimonio pubblico, cioè che non fosse il patrimonio privato dell'imperatore, ma un patrimonio affidato al suo controllo per motivi di pubblico interesse. In base a tale premessa l'imperatore avrebbe avuto quindi il diritto ed il dovere in senso morale di utilizzare il guadagno del *fiscus* solo per il benessere pubblico<sup>20</sup>. Le ragioni sono le seguenti. Primo. Alcuni imperatori, come Augusto, vollero di proposito rendere pubblica la contabilità del *fiscus* per dimostrare appunto il carattere pubblicistico del patrimonio del *fiscus*. Secondo, l'imperatore nominava solamente l'erede al trono, come erede del *fiscus*. Terzo. L'imperatore, *Publius Elvius Pertinax*, nel 193 d. C. definì il *fiscus* come pubblico<sup>21</sup>. O. Hirschfeld ritiene che la parola «quasi» nel testo di Ulpiano citato dal Mommsen indichi soltanto che il *fiscus* non fosse assolutamente il patrimonio privato dell'imperatore, ma solo che si trovava in una situazione simile. Inoltre, questo testo, si trova in un contesto dove Ulpiano cerca di ridurre l'ambito di rilevanza del luogo pubblico.

Il famoso romanista tedesco, Ludwig Mitteis (1859–1921) ha ritenuto che il *fiscus* non appartenesse all'imperatore e neanche al popolo, ma a sè stesso. Gli imperatori potevano utilizzare un bene del *fiscus* solo per un motivo di pubblico interesse, dato che questo era diventato un bene con vincolo di destinazione<sup>22</sup>. Questo tipo di fondazione avrebbe avuto natura privata<sup>23</sup>, quindi avrebbe avuto anche il potere di intentare azioni con gli altri soggetti privati.

Nel 97 d. C., l'imperatore Nerva istituì un pretore specifico per giudicare in ordine alle competenze eventualmente insorgenti tra *fiscus* e privato (D. 1, 2, 32). Il *fiscus* poteva essere attore o convenuto, creditore o debitore, cioè gli veniva riconosciuta una qualità soggettiva

<sup>16</sup> Ved. Adolf Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1991, p. 537.

<sup>17</sup> Ved. The Digest of Justinian, edited by Mommsen and Alan Watson, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, Vol. 4, 1985, p. 574. Per l'interdetto del pretore di proibire di costruire l'edificio nella zona pubblica, Ulpiano commenta: «Non ritengo che quest'interdetto riguardi il luogo che appartiene al *fiscus*, perchè nessuno può fare niente in questo luogo, neanche impedire ogni attività del privato. Il bene del *fiscus* è quasi il bene privato dell'imperatore, quindi se qualcuno costruisca l'edificio sopra questo bene, non esiste nessuna ragione per applicare questo interdetto. Se si litiga su questo problema, il giudizio sarà celebrato innanzi al magistrato del *fiscus*».

<sup>18</sup> Ved. P. W. Duff, *Personality in Roman Private Law*, Augustus M. Kelly Publishers, New York, 1971, p. 51.

<sup>19</sup> Cfr. He Libo, *Sul fiscus privato dell'imperatore dell'impero romano*, in *Rassegna dell'istituto di Suihua*, 2006(2), p. 105.

<sup>20</sup> Ved. Adolf Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia: The American Philosophical Society, 1991, p. 473.

<sup>21</sup> Ved. P. W. Duff, *Personality in Roman Private Law*, Augustus M. Kelly Publishers, New York, 1971, p. 54.

<sup>22</sup> Ved. P. W. Duff, *Personality in Roman Private Law*, Augustus M. Kelly Publishers, New York, 1971, p. 59.

<sup>23</sup> Ved. P. A. Brunt, *The «Fiscus» and its Development*, in *The Journal Of Roman Studies*, Vol. 56 (1966), p. 81.

assoluta<sup>24</sup>. È questo il motivo per cui il Savigny nel suo libro, *Il sistema del diritto romano attuale*, ha trattato il *fiscus* come un esempio di persona giuridica<sup>25</sup>. Inoltre, per il carattere privato del *fiscus*, esso ha sempre perso l'azione nel regno di Traiano<sup>26</sup>.

Ritengo che i sostenitori della terza tesi abbiano ragione. Nelle fonti del diritto romano troviamo sempre il *fiscus* che partecipa all'azione come un attore o convenuto e nella teoria della persona giuridica in Cina, il segno distintivo tra la persona giuridica e la persona non giuridica è sempre la possibilità di agire o di essere convenuti in giudizio con il proprio nome. Poiché il *fiscus* può agire o essere convenuto in giudizio, esso è certamente una persona giuridica.

Inoltre, nelle opere dei giuristi romani, il *fiscus* è ritenuto spesso come un soggetto di diritto, da qui la tesi di chi ritiene che il *fiscus* avesse un diritto suo proprio (*ius fisci*). Questo ultimo può essere definito come privilegio nelle azioni contro il debitore insolvente in caso di eredità vacante o di patrimonio privato suscettibile all'acquisto altrui in veste di creditore per diverse ragioni. Questo implicava una serie di vantaggi per il fisco che sono<sup>27</sup>: 1. Un'eccezione al principio della *res iudicata*. Secondo tale principio una causa giudicata non poteva essere giudicata di nuovo, salvo il caso di *retractatio causae*. Il *fiscus* aveva infatti il privilegio di *causa retractare* nel caso in cui potesse addurre nuove prove. Poteva cioè chiedere il giudizio nuovamente nel termine di 3 anni dal primo giudizio<sup>28</sup>. 2. *Hypoteca omnium bonorum*, cioè il diritto di ipoteca del creditore su tutto il patrimonio del debitore che sorgeva nel momento in cui si stipulava l'accordo, il quale anzitutto veniva adottato per garantire il diritto della prestazione contrattuale e della prestazione della tassa, indipendentemente dall'accordo stipulato dagli interessati<sup>29</sup>. 3. Il diritto unilaterale di chiedere gli interessi. Il *fiscus* poteva chiedere al debitore che pagava in ritardo di pagare gli interessi, cosa che in tutti gli altri casi di solito non avveniva<sup>30</sup>. Senza dubbio, questi privilegi sono alle origini del principio dell'inviolabilità sacra del patrimonio statale moderno.

Data la sua natura di persona giuridica, il *fiscus* non poteva agire in giudizio da solo, ma attraverso dei rappresentanti legali. Questi erano i cosiddetti *procuratores fisci* o *procuratores caesaris* o *rationalis* che raccoglievano il bene che doveva appartenere al *fiscus* e avevano il compito di rappresentarlo<sup>31</sup>. L'azione in senso stretto veniva però esperita dall'*advocatus fisci* che era una carica creata dall'imperatore *Hadrianus* per proteggere proprio gli interessi del *fiscus*. Senza la presenza di questo funzionario non si poteva procedere e ogni azione era considerata invalida se c'era già un processo in atto incardinato senza la presenza di questa figura (D. 49. 14. 7; C. 2. 9. 4). L'imperatore *Antoninus* stabilì che questi soggetti potessero agire solo in favore del *fiscus* e non contro di esso (C. 2. 9. 1). Gli imperatori *Valerinus* e *Gallienus* permisero invece che queste persone potessero offrire il loro servizio per le controparti del *fiscus* (C. 2. 9. 2).

## § 2. Confiscatio

L'attività di raccogliere i beni dall'esterno nel *fiscus* si chiamava «confisca», il cui termine latino era «*confiscatio*», che risulta composto da *fiscus* più il suffisso *cum* sostantivato e significa «con il *fiscus*». Questo vuol dire che la *confiscatio* emerse sicuramente dopo

<sup>24</sup> Cfr. Riccardo Orestano, *Il Problema delle Persone Giuridiche in Diritto Romano*, I, Giappichelli, Torino, 1968, pp. 260 s.

<sup>25</sup> Ved. M. F. C. Von Savigny, *Sistema Del Derecho Romano Actual*, Comares, Granada, 2005, pag. 338.

<sup>26</sup> Cfr. He Libo, *Sul fiscus privato dell'imperatore dell'impero romano*, in *Rassegna dell'istituto di Suihua*, 2006 (2), p. 106.

<sup>27</sup> Ved. A. Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1991, p. 528.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 683.

<sup>29</sup> *Ibidem*, p. 490.

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 753.

<sup>31</sup> Cfr. Digesto, Vol. I, trad. di Luo Zhimin, Casa editrice dell'università della Cina di scienze politiche e giurisprudenza, 2008, p. 255 ss.

l'apparizione del *fiscus*. Prima di ciò, il termine latino che esprimeva questo senso era *publicatio*, che si impiegava nel caso in cui i beni di un criminale che era stato condannato per aver commesso tradimento venivano espropriati e diventavano beni dello Stato<sup>32</sup>. Senza dubbio, nel linguaggio moderno *confiscatio* vuole dire «espropriare», però prima del consolidarsi di questo significato, la sua accezione semantica non era così ristretta, ma significava solamente «raccolgere per il *fiscus*» e «depositare»<sup>33</sup>. In un dizionario Latino-Italiano disponibile in forma elettronica, il significato del verbo *confiscare* viene spiegato come «tenere in cassa» e come «incamerare nel tesoro imperiale»<sup>34</sup>. Ma emerge anche il significato di «espropriare» e quindi il filosofo e teologo spagnolo Francisco Suarez (1458–1617) ha spiegato la *confiscatio* come lo strumento per cui «in alcuno modo i beni del attore di fatto illecito sono specialmente attribuiti al *fiscus*»<sup>35</sup>, in altre parole i beni del criminale sono espropriati e consegnati nel *fiscus*.

I redditi del *fiscus* erano di due tipi, i redditi di tassa e di natura non fiscale. Vediamo più da vicino.

Nella categoria dei redditi di tassa, il primo tipo era la tassa provinciale delle province imperiali, nella misura del 10 %, che è imposta solo al patrimonio e alla persona che poteva produrre i profitti. Non erano soggette a questo tipo di tassazione quindi le persone che non potevano produrre profitti, ad esempio, le donne, i bambini e i vecchi. La tassa provinciale si impiegava in particolare per le necessità della difesa nazionale. Il secondo tipo è la tassa sull'eredità nella misura del 5 % che fu stabilita da Augusto per l'*aerarium militare*. Da questa tassa erano dispensati gli eredi che fossero parenti del defunto entro il sesto grado. Questa tassa veniva impiegata per aiutare i militari smobilitati. Il terzo tipo era la dogana, con aliquota contributiva flessibile da 1, 5 a 5 %, che alla fine fu uniformata al tasso unitario del 5 %. I generi di lusso che venivano importati dall'oriente, come ad esempio, le spezie, le sete e le pietre preziose venivano invece gravati da un'imposta doganale al 25 %. Il quinto tipo era la tassa di giro d'affari con il tasso di 1 %<sup>36</sup>. L'ultimo tipo da considerare è la tassa di ascesa al trono del imperatore (*aurum coronarium*) che veniva corrisposta in oro nella forma della corona fatta cesellare col contributo dalle città nel periodo imperiale per celebrare l'incoronazione del nuovo imperatore, oppure una vittoria importante. Questo dovere di contribuzione fu abolito dall'imperatore romano Alessandro Severo per ridurre il carico finanziario sul popolo<sup>37</sup>.

Anche i redditi di tipo non fiscale erano di diverso tipo. Nella fase iniziale del *fiscus* possono farsi rientrare in questa categoria tutte le entrate che costituivano oggetto di *confiscatio* e che erano conseguenza di atti che portavano al reperimento di questo tipo di reddito per il *fiscus*. Sotto questo profilo si può fare la seguente classificazione generale:

#### A. Redditi ricevuti a titolo di eredità

1. L'eredità che un imperatore riceveva in qualità di erede o legatario. Vigeva il costume per i Romani di istituire erede o legatario l'imperatore<sup>38</sup>. Gli imperatori che ottennero la maggiore quantità di proventi nella qualità sopraddetta, furono Augusto e Tiberio. Nel testamento di *Augustus*, egli stesso conferma di aver ricevuto a titolo ereditario da suoi amici e

<sup>32</sup> A. Berger, Op. cit., p. 661.

<sup>33</sup> Ved. *Oxford Latin Dictionary*, Oxford at Clarendon, 1968, p. 401.

<sup>34</sup> Cfr. *Analisi e classificazione delle forme della lingua latina*, Elena de Leo e Edoardo Bona, *Software di flessione*, Enrico Lanfranchi, *Programma di interrogazione*: I. CO. GE Informatica S. r. l. – Trento 1997.

<sup>35</sup> Cfr. Francisci Suarez, *Opera Omnia*, Tomus duodecimus complectus, Bibliopolam Editorem, Parisiis, 1883, p. 556.

<sup>36</sup> Cfr. Nanami Spiono, *La storia dei Romani*, Vol. VIII, *La crisi ed il suo superamento*, traduzione in cinese di Zhen Weixing, Casa editrice di Sanming, Taibei, 2002, p. 242.

<sup>37</sup> Cfr. *Dizionario del diritto romano*, compilato da Hua Feng, Casa editrice giuridica, Beijing, 2002, p. 37.

<sup>38</sup> Ved. R. S. Rogers, *XII. The Roman Emperors as Heirs and Legatees*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, Vol. 48(1947), Johns Hopkins University Press, pp. 144 s.

conoscenti intimi un miliardo e quattrocento milioni di sesterzi nell'arco di 20 anni<sup>39</sup>. Tra questi annoveriamo il poeta *Publius Vergilius Maro*, che diede  $\frac{1}{4}$  della sua eredità all'imperatore, il poeta *Quintus Horatius Flaccus*, *Marcus Vipsanius Agrippa* (l'amico del cuore di *Augustus*), il famoso patrocinatoro della letteratura e dell'arte *Gaius Cilnius Maecenas* che lasciò tutta la sua eredità ad *Augustus* ed il console del 5 a. C., *Cinna*, che nominò Augusto come suo erede unico<sup>40</sup>. Il giurista Ateio Capitone istituì *Tiberius* come il suo successore<sup>41</sup>. Questo tipo di proventi costituì una delle fonti più cospicue dei fondi del *fiscus*, ma alcuni imperatori, come ad esempio *Gaius Caesar Caligula*, costrinsero addirittura altre persone ad istituirli come eredi<sup>42</sup>. L'imperatore *Tiberius Claudius Drusus* pose fine a questa pratica vessatoria, però prima di lui, qualsiasi legato in cui non fosse stato nominato l'imperatore come legatario poteva essere attaccato dai delatori<sup>43</sup>.

2. La quota perduta dell'eredità (i *bona caduca*), cioè, la quota che per legge non poteva essere ottenuta dal successore istituito nel testamento. Le seguenti leggi stabilirono di privare l'erede istituito della capacità passiva di ereditare: (1) La *lex Papia Poppaea Nuptialis* del 9 d. C. stabilì che le seguenti persone non potessero a qualsiasi titolo ereditare in base a designazione testamentaria: A. I *caelibes*, cioè le persone non coniugate, tra i 25 e i 60 anni, se uomini; e tra i 20 e i 50 anni, se donne, che persero in assoluto la capacità di ereditare, a meno che in un periodo di tempo della durata di 100 giorni non si sposassero. In tal caso la privazione della capacità di ereditare decadeva *ipso iure* dopo la celebrazione del matrimonio. B. Gli *orbi*, cioè i coniugati senza figli, che perdevano la metà della loro capacità di ereditare. C. Il *pater solitarius*, cioè chi aveva avuto figli da un matrimonio precedente, ma non si risposava. Rispetto a tale figura non si conosce la misura dell'incapacità ad ereditare<sup>44</sup>. (2) La *lex Iulia de Maritandis Ordinibus* del 18 a. C., secondo la quale i fidanzati dovevano sposarsi entro due anni dal fidanzamento, altrimenti li si sarebbero considerati celibi<sup>45</sup>. I celibi erano privati della capacità di ereditare<sup>46</sup>. (3) Il *Senatusconsultum Silanianum* del 10 d. C., secondo cui, se il padrone veniva ucciso dal suo schiavo, nessuno poteva aprire il testamento della vittima prima che si concludesse l'azione criminale contro l'autore del delitto e che gli fosse comminata la punizione relativa (D. 29. 5. 3. 18). Se qualcuno non rispettava il senatoconsulto sopraddetto ed apriva il testamento, qualsiasi persona poteva intentare un'azione contro lui tramite l'azione popolare e la sua quota di eredità sarebbe stata caducata (D. 29. 5. 25. 2)<sup>47</sup>, senza pregiudizio però per le quote delle persone che non avessero partecipato all'apertura del (D. 29. 5. 27)<sup>48</sup>. (4) Le leggi dispositive dei casi di indegnità per gli eredi. Si tratta di un certo numero di disposizioni normative di origine varia che non è possibile trattare singolarmente in questa sede, ma che sappiamo contemplassero una serie abbastanza eterogenea di casi di indegnità. Possiamo ricordare tra gli altri il caso dell'erede che colposamente o dolosamente avesse causato la morte del defunto; l'erede che non avesse vendicato il *de cuius*; l'erede che

<sup>39</sup> Cfr. Nanami Spiono, *La storia dei Romani*, Vol. VI, *La pace romana*, traduzione in cinese di Zhang Lijun, Casa editrice di Sanming, Taibei, 1998, p. 316.

<sup>40</sup> Ved. R. S. Rogers, *The Roman Emperors*, cit. p. 142.

<sup>41</sup> Idem, p. 144.

<sup>42</sup> Cfr. Nanami Spiono, *La storia dei Romani*, Vol. VII, *L'imperatore famigerato*, traduzione in cinese di Peng Shihuang, Casa editrice di Sanming, Taibei, 2002, p. 218.

<sup>43</sup> Ved. H. Steven, *Imperial inquisitions, Prosecutor and Informants from Tiberius to Domitian*, Rutledge, London, New York, 2001, p. 80.

<sup>44</sup> Cfr. Pasquale Voci, *Istituzioni di Diritto Romano*, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 574 s.

<sup>45</sup> Cfr. Riccardo Astolfi, *Il Matrimonio nel Diritto Romano Classico*, CEDAM, Padova, 2006, p. 379.

<sup>46</sup> Cfr. Nanami Spiono, *La storia dei Romani*, Vol. VI, *La pace romana*, traduzione in cinese di Zhang Lijun, Casa editrice di Sanming, Taibei, 1998, p. 133.

<sup>47</sup> Cfr. *Corpus Iuris Civilis fragmenta selecta: matrimonio-famiglia e successione*, a cura di Sandro Schipani, traduzione in cinese di Fei Anling, Casa editrice dell'Università della Cina di scienze politiche e giurisprudenza, Beijing, 2001, p. 349.

<sup>48</sup> Cfr. *Corpus Iuris Civilis fragmenta selecta: il diritto pubblico*, a cura di Sandro Schipani, traduzione in cinese di Zhang Lihong, Casa editrice dell'Università della Cina di scienze politiche e giurisprudenza, Beijing, 2002, p. 4.

avesse intentato un'azione contro il defunto basata sul fatto del suo adempimento di una transazione illecita; l'erede che avesse dubitato dello *status* del defunto esercitando un'azione relativa; l'erede che avesse agito dolosamente durante l'attività della formazione del testamento del defunto, e così via<sup>49</sup>.

3. L'eredità vacante (i *bona vacantia*). Si tratta del caso dell'eredità rimasta priva di erede, sia testamentario che legittimo. Se si trovava nella provincia imperiale, questa apparteneva al *fiscus*, però il *fiscus* doveva assumere anche i debiti che il defunto aveva eventualmente lasciato. Questo consente di affermare che nell'ordine delle categorie di successibili previste dal diritto di successione romano come eredi, il *fiscus* veniva contemplato all'ultimo posto. L'eredità vacante presenta aspetti di analogia e di diversità rispetto alla quota caduca di eredità. Per quanto riguarda il primo aspetto, tutte e due queste fattispecie costituivano una fonte di acquisizione di denaro per il *fiscus*. Per quanto riguarda gli aspetti di diversità, in primo luogo, l'eredità vacante veniva acquisita per intero dal *fiscus*, mentre l'eredità caduca era fonte di acquisizione soltanto di una parte dell'eredità; in secondo luogo, dal punto di vista delle cause in base alle quali il *fiscus* poteva succedere, i *bona vacantia* venivano in genere acquistati per cause di ordine naturale, mentre le cause di acquisizione dei *bona caduca* non erano di questo tipo; in terzo luogo, nel primo caso, il *fiscus* stava nel suo posto rispetto all'ordine dei successibili indipendentemente dalla posizione dell'erede, mentre nel secondo caso il *fiscus* quasi risultava stare nel posto dell'erede per rappresentazione nella successione.

4. L'eredità nel fidecommesso implicito. Il fidecommesso implicito dell'eredità era un tipo di fidecommesso che veniva in rilievo nel caso in cui il testatore chiedesse al fiduciario di trasferire l'eredità al beneficiario tramite però parole non sempre chiarissime. Per esempio, la richiesta poteva essere così formulata: «Vi affido di fare esattamente ciò che vi ho già chiesto e vi chiedo di fare così in nome di Dio»<sup>50</sup>. In questa frase, il comportamento che il fiduciante chiedeva al fiduciario non è chiaro. Un altro esempio può essere: «Il mio erede deve consegnare questa cosa e quella cosa a Gaio e a Seio. Seio! Ti chiedo e confido nella tua *fides* affinché consegni tutte le cose sopraddette senza ritardo alla persona a cui devono essere trasferite personalmente»<sup>51</sup>. In questa frase, la cosa oggetto della disposizione fiduciaria non appare determinata ed il beneficiario fiduciario non viene definito. Il fidecommesso è un tipo di disposizione *mortis causa* perché consiste comunque in una manifestazione della volontà da parte di una persona avente ad oggetto la destinazione di beni per il tempo in cui questa avrà cessato di vivere. Secondo questo standard, il fidecommesso implicito non costituisce però una completa manifestazione di volontà, dato che questa consiste nel concedere un diritto al fiduciario di fare come vuole. Il potere di una disposizione così congegnata è troppo ampio e il fatto che venisse congegnata in modo ambiguo di solito era la spia di una volontà di evitare qualche scomoda disposizione di legge. Per questa ragione, per mettere ordine sotto il profilo dell'applicazione delle leggi e per punire i fatti illeciti, il diritto romano non confermò la sua efficacia. L'imperatore *Pius* stabilì che l'eredità in qualità di oggetto del fidecommesso implicito appartenesse al *fiscus* (D. 49. 14. 3. 4).

### B. Gli altri redditi del *fiscus*

1. Redditi dei beni statali: primo, i redditi dalle miniere statali di materiali preziosi come oro, argento e bronzo, etc.; secondo, i proventi degli affitti delle terre pubbliche<sup>52</sup>.

2. Redditi provenienti dalla vendita del bottino di guerra<sup>53</sup>.

<sup>49</sup> Cfr. A. Guarino, *Diritto privato romano*, Jovene, Napoli, 1994, p. 480.

<sup>50</sup> Cfr. *Corpus Iuris Civilis fragmenta selecta: il diritto pubblico*, a cura di Sandro Schipani, traduzione in cinese di Zhang Lihong, Casa editrice dell'Università della Cina di scienze politiche e giurisprudenza, Beijing, 2002, p. 9. La traduzione del paragrafo sopraddetto è stata corretta da me.

<sup>51</sup> Ved. The Digest of Justinian, Vol. III, edited by Mommsen and Alan Watson, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1985, p. 36.

<sup>52</sup> Cfr. Nanami Spiono, *La storia dei Romani*, Vol. VIII, *La crisi ed il suo superamento*, traduzione in cinese di Zhen Weixing, Casa editrice di Sanming, Taibei, 2002, p. 243.

<sup>53</sup> Cfr. Nanami Spiono, *La storia dei Romani*, Vol. VIII, *La crisi ed il suo superamento*, traduzione in cinese di Zhen Weixing, Casa editrice di Sanming, Taibei, 2002, p. 243.

3. Redditi provenienti dalla scoperta di tesori. *Hadrianus* prescrisse che la metà del tesoro scoperto sulla terra del *fiscus* appartenesse all'imperatore, in seguito l'imperatore Marco Aurelio stabilì che lo scopritore consegnasse metà del tesoro all'imperatore a meno che il tesoro non fosse stato scoperto sulla propria terra<sup>54</sup>. Pertanto, dopo la scoperta, lo scopritore doveva volontariamente denunciare la sua scoperta al *fiscus*, se nascondeva il ritrovamento e fosse stato scoperto, avrebbe dovuto consegnare tutto il tesoro al *fiscus* e inoltre pagare a titolo di risarcimento del danno il doppio del suo valore (D. 49. 14. 3. 11).

4. I proventi ricevuti a titolo di *multa*. L'autore di qualsiasi fatto illecito che veniva condannato al pagamento di una somma in denaro doveva consegnare questi soldi al *fiscus*. Ad esempio, una famosa norma contenuta nella decima tavola della *Legge delle Dodici Tavole* stabiliva che i morti non si potevano seppellire dentro la città. Evidentemente la norma non dovette essere molto applicata se è vero che l'imperatore *Hadrianus* stabilì una pena di 40 monete d'oro per tutti coloro che avessero sotterrato un morto in violazione di questo precetto normativo. La somma doveva essere consegnata al *fiscus* (D. 47. 12. 3. 5). Solo per fare un altro esempio si può menzionare il caso della sanzione a cui veniva condannata la persona che aveva illegalmente sfruttato le miniere. Questa *multa* doveva essere consegnata al *fiscus* (D. 39. 4. 16. 11), perché le miniere romane appartenevano allo Stato<sup>55</sup>. Infine, si può menzionare il caso della *multa fisco debita* che si aveva quando le parti contrattuali prevedevano il pagamento di una somma di denaro in caso di inadempimento di una delle parti. La somma di denaro relativa doveva essere pagata al *fiscus*<sup>56</sup>.

5. I beni dei condannati (*bona damnatorum*). I beni di coloro che fossero stati privati della vita, della libertà o del diritto di cittadinanza nei processi penali dovevano essere consegnati al *fiscus*. Qualcuno ritiene che questa fu una pratica derivata dall'Egitto sotto il controllo di *Claudius Ptolemaeus*. Dall'età tardo-repubblicana fino all'inizio del periodo imperiale, la legislazione penale sempre contemplò l'espropriazione dei beni come pena. Ad esempio, la *lex Antonia de dictatura in perpetuum tollenda* del 44 a. C., stabilì la possibilità di comminare la pena capitale e l'espropriazione dei beni. La *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18 a. C., stabilì la pena di espropriare i beni dell'autore della violenza privata e di devolvere tali beni al *fiscus*. Durante l'espletamento dell'azione processuale, anche l'eredità di colui che fosse stato convocato o catturato nel momento di commettere il reato, apparteneva al *fiscus* (D. 48. 21. 3 pr.), ma il presupposto era che il reato commesso dovesse essere di una certa gravità (D. 48. 21. 3. 1).

### § 3. *Delatio*

#### 1. Il significato elementare di *delatio*.

Questo capitolo riguarda il problema di chi deve confiscare che va affrontato e risolto in base alla categoria dei redditi del *fiscus*. L'eredità ottenuta dall'imperatore a titolo di erede o di legatario deve essere confiscata all'erede del defunto. Le tasse (anche quelle speciali) dovevano essere imposte dal *publicanus*. La confisca del patrimonio del condannato era poi una penalità patrimoniale accessoria alla pena principale e in questo caso era l'esecutore della pena principale a dover applicare questo tipo di pena. La confisca degli altri redditi del *fiscus* dipendeva dall'attività del suo procuratore, ma questi aveva bisogno dell'aiuto di un delatore, perché per avere conoscenza di questo tipo di redditi bisognava avere accesso e conoscenza nello spazio dei privati e per il procuratore del *fiscus* era molto difficile accedervi. Senza l'aiuto di un delatore, questi redditi non potevano essere raccolti dal *fiscus*, di qui la denominazione della persona che portava queste entrate patrimoniali al *fiscus* come *delator*. Il

<sup>54</sup> Cfr. Riccardo Orestano, *Il Problema delle Persone Giuridiche in Diritto Romano*, I, Giappichelli, Torino, 1968, p. 253.

<sup>55</sup> Cfr. Nanami Spiono, *La storia dei Romani*, Vol. VIII, *La crisi ed il suo superamento*, traduzione in cinese di Zhen Weixing, Casa editrice di Sanming, Taibei, 2002, p. 243.

<sup>56</sup> Ved. Adolf Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1991, p. 589.



latino *delator* deriva dal verbo *deferre*, i cui significati includono: «portare, prendere, trasmettere, annunciare, denunciare», etc.<sup>57</sup> Il sostantivo di *deferre*, cioè *delatio* significa «fare la spia» o «conferire»<sup>58</sup>. Il *delator* era l'esecutore del verbo *deferre*, che significava «informare» e «accusare»<sup>59</sup>. Infatti, al pari del significato del suo verbo, *delator* anche significava «portatore». Sostantivamente, i *delatores* erano le persone che portavano il patrimonio al *fiscus*.

Quest'etimologia di *delator* è un'analisi semantica molto elementare. Le attività del *delator* non si limitavano infatti soltanto alla funzione di portare il patrimonio al *fiscus*, ma riguardavano anche l'individuazione delle cause di colpevolezza nel campo del diritto penale. Forse possiamo considerare allora l'attività di portare patrimonio al *fiscus* come un'attività fiscale sulla base di un'idea moderna. A questo riguardo, secondo l'opinione di Tacito, il primo delatore sarebbe stato il questore della provincia di Bitinia, *Caepio Crispinus*, che accusò il suo capo, *Granius Marcellus*, pretore della provincia Bitinia, del crimine di lesa maestà<sup>60</sup>. Però Steven H. Rutledge ritiene che la storia della delazione criminale sia cominciata ancora prima, per esempio, all'epoca dell'imperatore *Tiberius*, Giuda fu allo stesso modo un delatore per aver tradito Gesù e poi aver ottenuto 30 monete d'argento come premio della sua *delatio*<sup>61</sup>. Nel corso del tempo quest'istituto diventò uno strumento con cui l'imperatore prese a incoraggiare la delazione per rimuovere i suoi nemici politici, cioè un istituto infame<sup>62</sup>. *Tacitus* l'ha chiaramente definito come «un istituto cattivo destinato a torturare la vita della repubblica»<sup>63</sup>. Forse proprio per questo motivo, i giuristi romani non appaiono interessati a questo tipo di delazione, occupandosi solo di quella inerente specificatamente i beni. *Marcianus* ha lasciato l'unica monografia sul delatore nella storia di diritto romano e questa parla soltanto del delatore dei beni. Parimenti *Callistratus* e *Paulus* scrissero una monografia *De Iure Fiscis et Populi* in cui si occupano solo del delatore dei beni. Perciò, in questa mia relazione, scritta sulla base delle opere sopradette, si discuterà solo del delatore dei beni.

Secondo i dizionari Latini che ho letto la parola *delator* presenta due significati principali: indica nello stesso tempo l'accusatore e il delatore. Il primo, sembra essere riferito ad una persona scoperta ed onesta, cioè a una persona che compie la sua azione sempre in modo franco; invece il secondo viene connotato con un significato di clandestinità e di segretezza, cioè viene riferito all'agire di una persona che si muove sempre di nascosto. Questo significa che non è possibile contemplare contemporaneamente entrambi i significati. Il ruolo del *delator* si deve interpretare secondo il contesto specifico e concreto in cui questi agisce. Alla luce della ricerca di Tullio Spagnuolo Vigorita, nel periodo del principato e nel periodo basso imperiale, il *delator* può indicare sia il delatore dell'*aerarium* che del *fiscus*, che l'accusatore penale<sup>64</sup>, anche se il significato prevalente sembra essere il primo<sup>65</sup>.

Nel periodo basso imperiale, a causa della mutazione delle procedura fiscali, il delatore non compare più come parte in causa, ma svolge un ruolo di informatore o di denunciante. Possiamo concludere pertanto che nel campo del diritto penale, il *delator* fosse l'accusatore. Persino la famosa storica giapponese, Nanami Spiono, l'ha accostato al procuratore pubblico della società

<sup>57</sup> Dizionario Latino-Cinese, a cura di Xie Daren, Casa editrice commerciale, Beijing, 1998, p. 155.

<sup>58</sup> Ved. *Oxford Latin Dictionary*, Oxford at Clarendon, 1968, p. 507.

<sup>59</sup> Dizionario Latino-Cinese, a cura di Xie Daren, Casa editrice Commerciale, Beijing, 1998, p. 157.

<sup>60</sup> Cfr. *Tacitus Annals*, traduzione in cinese di WangYizhu, Cui Miaoyin, Vol. I, Casa editrice commerciale, Beijing, 1983, p. 61.

<sup>61</sup> Ved. H. Steven, *Imperial inquisitions, Prosecutor and Informants from Tiberius to Domitian*, Rutledge, London, New York, 2001, p. 3.

<sup>62</sup> Ved. W. W. Flint, *The Delatores in the Reign of Tiberius, as Described by Tacitus*, in *The Classical Journal*, Vol. 8, No. 1 (Oct., 1912), p. 37.

<sup>63</sup> Cfr. *Tacitus Annals*, traduzione in cinese di WangYizhu, Cui Miaoyin, Vol. I, Casa editrice commerciale, Beijing, 1983, p. 66.

<sup>64</sup> Cfr. Tullio Spagnuolo Vigorita, *Exsecranda Pernicies, Delatori e Fisco dell'età di Constantino*, Jovene, Napoli, 1984, p. 23.

<sup>65</sup> Cfr. Tullio Spagnuolo Vigorita, *Exsecranda Pernicies, Delatori e Fisco dell'età di Constantino*, Jovene, Napoli, 1984, p. 27.

modera, mentre più propriamente nel campo del diritto del *fiscus*, si può attribuire alla parola latina il significato in senso stretto di delatore.

## 2. L'operazione di *delatio*

1. I requisiti di qualificazione del delatore. Le donne non avevano capacità di fare la delazione (D. 49. 14. 16)<sup>66</sup> in quanto appartenenti al sesso debole (D. 49. 14. 18 pr.) però potevano fare autodelazione. Può sembrare strano, ma c'era un beneficio per l'autodelatore che consisteva nel fatto che questi, proprio per aver fatto la delazione, non poteva acquistare l'eredità. Con l'autodelazione si acquistava quindi la capacità di ottenere metà dell'eredità, ma in condizione che questa non fosse sottoposta al suo possesso<sup>67</sup>. Per coloro che appartenevano alla classe dei senatori era proibito fare questo tipo di delazione (D. 49. 18. 1); lo stesso divieto vigeva anche per il condannato in genere (D. 49. 18. 2); e per le persone condannate a lavorare in miniera, che così potevano evitare la loro delazione senza prova (D. 49. 18. 3), ma se la delazione fosse cominciata già prima della condanna, potevano continuare a praticarla (D. 49. 18. 4); i militari, sia in servizio che fuori dal servizio, non potevano fare la delazione, perché la delazione era considerata un'attività infame, e inoltre erano anche dei salariati (D. 49. 18. 5-6). Il tutore e il curatore non potevano fare la delazione nei confronti del loro pupillo e della persona soggetta a curatela (D. 49. 14. 18. 8); lo schiavo non poteva fare la delazione al suo padrone (D. 49. 24. 2. 6), altrimenti veniva punito severamente, tranne nel caso la delazione avesse ad oggetto un crimine di lesa maestà (C. 10. 11. 6). In caso di vendita di cose proibite, il venditore non poteva fare la delazione nei confronti del suo compratore per evitare la pena (D. 49. 14. 18. 9). Da tutto questo possiamo dedurre che la delazione fosse un'opportunità aperta alla classe inferiore, e anche una possibilità per guadagnare soldi a dispetto della propria fama. L'ideatore conosceva chiaramente il valore dell'istituto della delazione ed i suoi effetti negativi, quindi la utilizza limitatamente e non permette ad alcune persone, le quali sono in un rapporto di buona fede con le persone che sarebbero oggetto di delazione, di trarne benefici.

2. L'attività del delatore in giudizio. Innanzi tutto, si deve chiarire in quale tribunale il delatore poteva fare la delazione. *Iulius Mauricianus*, un giurista nella seconda metà del II secolo d. C., nella sua opera *Ad lex Iulia et Papia Poppaea*, riferisce che il *praefectus aerarii Saturni* aveva la responsabilità di citare il delatore innanzi al tribunale (D. 49. 14. 15. 4). Questi era un prefetto che gestiva l'*aerarium* nel periodo del principato<sup>68</sup>, che forse aveva anche la responsabilità di trattare la confisca dei redditi delle province senatorie. Il ruolo di questo funzionario corrispondeva a quello del procuratore del *fiscus* delle province imperatorie. Il meccanismo dell'operazione che si svolgeva per l'*aerarium* doveva essere uguale a quello che si svolgeva per il *fiscus*, quindi descrivendone uno si descrive anche l'altro. *Mauricianus* dice anche che il giudice doveva censurare la causa dell'abolizione della delazione (D. 49. 14. 15 pr.); il pretore speciale del *fiscus* (*praetor fiscalis*) era costituito da *Nerva* e specialmente tratta della azione tra il *fiscus* e i privati (D. 1. 2. 3). Quindi possiamo concludere che nelle province senatorie, per quanto riguarda la causa della delazione dei beni, il *praefectus aerarii Saturni* doveva assumere il ruolo di attore della causa e anche che c'era un pretore speciale per giudicarla. Il delatore aveva insomma la funzione di informatore.

Il delatore doveva abbozzare per iscritto un atto d'accusa (il *libellus inscriptionis*) che dopo la firma doveva essere conservato nell'ufficio del prefetto, concludendosi così il processo di *nominis delatio*. Senza questa procedura, il giudice non poteva iniziare il giudizio d'ufficio e non poteva mettere nessuno nella posizione di accusato<sup>69</sup>. Il delatore doveva apparire in

<sup>66</sup> Cfr. *Corpus Iuris Civilis fragmenta selecta*: il diritto pubblico, a cura di Sandro Schipani, traduzione in cinese di Zhang Lihong, Casa editrice dell'Università della Cina di scienze politiche e giurisprudenza, Beijing, 2001, p. 26.

<sup>67</sup> Cfr. Tullio Spagnuolo Vigorita, *Exsecranda Pernicies, Delatori e Fisco dell'età di Constantino*, Jovene, Napoli, 1984, p. 170.

<sup>68</sup> Ved. Adolf Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1991, p. 355.

<sup>69</sup> Cfr. Bernardo Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 241.

tribunale, ma se ci andava in ritardo, il giudice poteva convocarlo tre volte (D. 49. 14. 2. 3; D. 49. 14. 15. 4), e se ancora persisteva nel non apparire in tribunale, poteva essere ritenuto responsabile del crimine di tergiversazione (*tergiversatio*, cioè il comportamento di chi abbandonava un'azione legale già iniziata). In questi casi il giudice aveva l'obbligo di determinare che l'accusato vinceva questa causa (D. 49. 14. 2. 4), il delatore veniva privato della capacità di intentare ogni altra accusa pubblica (D. 49. 14. 2. 3) e, allo stesso tempo, veniva ritenuto responsabile del danno procurato al *fiscus* a causa della sua assenza (D. 49. 14. 15. 4)<sup>70</sup>. Nonostante tutto questo, se il delatore si accorgeva del proprio sbaglio nella delazione ed il giudice riconosceva questa sorta di recesso attivo, il delatore poteva recedere dalla sua delazione (D. 49. 14. 15 pr.)<sup>71</sup>. Il delatore doveva presentare in giudizio un garante della sua partecipazione al processo (D. 49. 14. 2. 3)<sup>72</sup>. Il delatore poteva essere procuratore del mandante (*Mandator*), ma aveva il dovere di rivelare chi era il suo mandante (D. 49. 14. 2. 5). La *ratio* di questa norma forse è spiegabile in base alle seguenti due ragioni. La prima. Forse il mandante apparteneva a una classe superiore, e quindi non poteva fare la delazione, dato che solo i membri di una classe inferiore potevano esercitare questo atto. La seconda. Dato che il vantaggio che si ricavava da una delazione era ritenuto una cosa reprimibile, chi agiva per motivo di vendetta o di profitto, se apparteneva a una classe superiore si poteva servire del terzo allo scopo di evitare di macchiare il proprio onore. Senza dubbio, il profitto della delazione di successo, veniva diviso tra il delatore e il suo mandante. Le fonti parlano anche della regolamentazione del caso in cui l'istigatore avesse indotto il delatore a una delazione temeraria. Se la delazione fatta in questo modo veniva scoperta, il delatore ugualmente poteva prendere il premio dal *fiscus*, ma l'istigatore doveva contribuire subendo una condanna al pagamento in denaro nella misura stessa di quello che sarebbe stato il premio del *fiscus*. Insomma finiva che era l'istigatore stesso a dover fornire il premio al delatore (D. 49. 14. 15. 1).

Seguendo a parlare degli aspetti disciplinatori del giudizio di delazione, possiamo aggiungere che nel corso della comparizione in giudizio, il delatore doveva assumere l'onere della prova (D. 49. 14. 25)<sup>73</sup>. Il metodo della prova consisteva nell'esibizione dei documenti relativi (D. 49. 14. 25). Se il delatore non poteva provare il fatto che aveva addotto, di conseguenza diventava responsabile di diffamazione ed il delatore poteva pertanto essere esposto ad una controquerela oppure essere condannato alla medesima punizione a cui sarebbe stato condannato colui che aveva denunciato (D. 49. 14. 24)<sup>74</sup>. Il delatore che avesse tentato tre volte la delazione senza riuscire a provare l'attendibilità della sua denuncia perdeva la possibilità di esercitare ancora tale procedura e inoltre veniva soggetto alla perdita di metà del suo patrimonio<sup>75</sup>. La responsabilità per calunnia veniva estesa anche al mandante del delatore (D. 49. 14. 24)<sup>76</sup>. Ovviamente questi erano dei mezzi per limitare il rischio morale derivante dall'istituto della delazione.

<sup>70</sup> Cfr. *Corpus Iuris Civilis fragmenta selecta*: il diritto pubblico, a cura di Sandro Schipani, traduzione in cinese di Zhang Lihong, Casa editrice dell'Università della Cina di scienze politiche e giurisprudenza, Beijing, 2001, p. 22.

<sup>71</sup> Cfr. *Corpus Iuris Civilis fragmenta selecta*: il diritto pubblico, a cura di Sandro Schipani, traduzione in cinese di Zhang Lihong, Casa editrice dell'Università della Cina di scienze politiche e giurisprudenza, Beijing, 2001, p. 20.

<sup>72</sup> Cfr. *Corpus Iuris Civilis fragmenta selecta*: il diritto pubblico, a cura di Sandro Schipani, traduzione in cinese di Zhang Lihong, Casa editrice dell'Università della Cina di scienze politiche e giurisprudenza, Beijing, 2001, p. 8. p. 21.

<sup>73</sup> Cfr. *Corpus Iuris Civilis fragmenta selecta*: il diritto pubblico, a cura di Sandro Schipani, traduzione in cinese di Zhang Lihong, Casa editrice dell'Università della Cina di scienze politiche e giurisprudenza, Beijing, 2000, p. 27.

<sup>74</sup> Cfr. *Corpus Iuris Civilis fragmenta selecta*: il diritto pubblico, a cura di Sandro Schipani, traduzione in cinese di Zhang Lihong, Casa editrice dell'Università della Cina di scienze politiche e giurisprudenza, Beijing, 2000, p. 21 e 23.

<sup>75</sup> Cfr. Rafael Taubenschlag, *Il delatore e la sua responsabilità nel diritto dei papiri*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, Jovene, Napoli, 1955, p. 507.

<sup>76</sup> Cfr. *Corpus Iuris Civilis fragmenta selecta*: il diritto pubblico, a cura di Sandro Schipani, traduzione in cinese di Zhang Lihong, Casa editrice dell'Università della Cina di scienze politiche e giurisprudenza, Beijing, 2000, p. 23.

### 3. Il premio e la punizione per il delatore

Il delatore che riusciva a fare una delazione acquistava un premio. Nel caso della delazione dei beni, il premio proveniva da una parte del patrimonio dell'accusato. Il delatore che riusciva a fare la delazione poteva prendere un quarto o persino la metà del patrimonio dell'accusato<sup>77</sup>. Questo premio poteva essere anche riscosso dal suo erede<sup>78</sup>. In corrispondenza della consistenza notevole del premio in caso di riuscita della delazione, anche il rischio in caso di non riuscita era alto. Nel 61 d. C., il *Senatusconsultum Turpilianum* disciplinò il delitto di *calumnia* e di *praevaricatio* (consistente nel nascondere il vero crimine) ed il delitto dell'abbandonare una delazione senza giusta causa. Per quanto riguarda la punizione prevista nel primo caso, secondo la *lex Remmia*, il delatore doveva essere condannato alla medesima punizione a cui sarebbe stato costretto colui che aveva denunciato e, nello stesso tempo, veniva anche privato della capacità di intentare un'accusa pubblica. Per quanto riguarda il secondo caso, la stessa punizione era stabilita per l'autore del crimine nascosto (D. 47. 15. 6). Per quanto riguarda il caso dell'abbandono di *delatio* senza giusta causa il delatore veniva condannato all'*infamia*<sup>79</sup>. Tutte queste sanzioni avevano lo stesso scopo di punire il delatore irresponsabile.

### 4. La limitazione della prescrizione della delazione

Il termine per denunciare l'eredità vacante era di 4 anni (D. 49. 14. 1. 2). La prescrizione del reclamo per il patrimonio delle persone che venivano annotate come requisiti era di 20 anni (D. 49. 14. 1. 3). La delazione già fatta costituiva termine di interruzione della prescrizione per la successiva delazione (D. 49. 14. 1. 5).

### § 4. Conclusioni

Questa relazione è uno studio sul diritto pubblico romano intrapreso allo scopo di esplorare un campo nuovo della ricerca sul diritto della finanza romana. Grazie a questa abbiamo potuto vedere che nel periodo del Principato esisteva un sistema binario dell'*aerarium* e del *fiscus* come principale fonte di reddito del *fiscus* e che la funzione del delatore per assicurare il reddito del *fiscus* aveva un'importanza centrale.

Una particolare fonte di reddito per il *fiscus* di Roma era l'eredità dei defunti. Questa è una peculiarità che differenzia certamente il tipo di imposizione fiscale adottato dai Romani rispetto a quello della Cina attuale che comprende principalmente i redditi derivanti dalle tasse, dalle multe e dalle commissioni di procedura amministrativa. L'interesse dei romani per il patrimonio dei defunti è forse una sorpresa per noi, e questo rappresenta una significativa differenza delle idee tra il popolo romano e il popolo cinese, che hanno diversa cultura. Quest'interesse è stato successivamente ereditato anche dal Papa, dato che anche il suo «fisco» verrà poi chiamato *fiscus*. Il culmine di tale tendenza si può individuare nel fatto che il Papa canonizzò poi il diritto delle successioni.

Anche il fatto che il *fiscus* romano prendesse il patrimonio del condannato merita attenzione. La *confiscatio* va vista non soltanto come un'acquisizione di denaro, ma anche come una regolazione normativa della moralità e del rispetto della legge. Da questo punto di vista il ruolo del fisco moderno appare più debole.

Comunque il reddito del *fiscus* derivava da una perdita del patrimonio individuale, quindi il problema del reddito del *fiscus* può essere visto anche come un problema del rapporto tra il

<sup>77</sup> Cfr. Nanami Spiono, *La storia dei Romani*, Vol. VII: *L'imperatore famigerato*, traduzione in cinese di Peng Shihuang, Casa editrice di Sanming, Taipei, 2002, p. 148 *Corpus Iuris Civilis fragmenta selecta*: il diritto pubblico, a cura di Sandro Schipani, traduzione in cinese di Zhang Lihong, Casa editrice dell'Università della Cina di scienze politiche e giurisprudenza, Beijing, 2000, p. 15.

<sup>78</sup> Cfr. *Corpus Iuris Civilis fragmenta selecta*: il diritto pubblico, a cura di Sandro Schipani, traduzione in cinese di Zhang Lihong, Casa editrice dell'Università della Cina di scienze politiche e giurisprudenza, Beijing, 2000, p. 17.

<sup>79</sup> Cfr. *Dizionario del diritto romano*, compilazione di Huang Feng, Casa editrice giuridica, Beijing, 2002, p. 241.

pubblico ed il privato. Da un lato, il diritto romano determinò che il pubblico venisse prima del privato, affermando così il privilegio del *fiscus*, che rappresenta la base del principio vigente nel diritto civile moderno per cui i beni statali debbano essere protetti prioritariamente. Dall'altro lato, come abbiamo visto, i giuristi romani hanno affermato il principio che se anche una persona è molto assetata, non deve bere l'acqua cattiva, cioè in alcuni casi hanno optato nel senso dell'abbandono dell'opportunità di prendere il patrimonio privato per il *fiscus* lasciandolo all'individuo<sup>80</sup>. Anzi l'avvocato del *fiscus* poteva in qualche caso anche lavorare per l'individuo, dato che anche il *fiscus* poteva perdere la causa contro il soggetto passivo della delazione. Dal punto di vista di noi contemporanei, erano queste le procedure corrispondenti alle moderne azioni di diritto amministrativo e qualche volta il popolo può accusare il burocrate e poi vincere la causa. Tutto ciò esprime bene il pensiero dei giuristi romani rappresentato come è noto dalle famose parole del Digesto per cui *ius est ars boni et aequi*.

Il sistema antico del *fiscus* era diverso da quello in vigore oggi gestito dalla burocrazia moderna. Buona parte dei redditi del *fiscus* dipendevano dall'iniziativa del delatore, ma l'efficacia di tale sistema, per la maggior parte dei casi, dipendeva dalla prospettiva di potersi impadronire di una certa proporzione del patrimonio dell'accusato come premio. Come risultato di tutto questo si rileva un evidente contrasto tra l'effetto favorevole per l'interesse pubblico e l'effetto negativo del premiare la volontà di approfittare, una conseguenza disastrosa dal punto di vista dell'etica. Di conseguenza, questa situazione imponeva al dominatore romano di ricorrere solo in modo limitato alla *delatio*. Da un lato si concedeva un premio al delatore, ma nello stesso tempo, si pretendeva da questi una grave responsabilità che, anzi, portava alla conseguenza pratica di rendere quasi impraticabile il ricorso a questo istituto per il troppo rischio connesso al riscontro di un suo esito positivo. Dopo l'istituzione del pubblico funzionario moderno, non è più stato necessario mantenere questa pratica così particolare.

Questa relazione ha consentito inoltre di affrontare anche altri tre temi: l'istituto della persona giuridica nella società romana con la forma di fondazione, quello della vendetta (non si poteva entrare in possesso di un'eredità se non si fossero fatti valere i diritti del defunto) e una sorta di esenzione dall'obbligo morale e giuridico di nascondere i crimini fra le persone tra cui sussisteva un certo rapporto (lo schiavo non poteva essere delatore del suo *dominus*, il protettore non poteva fare la delazione della persona soggetta alla sua protezione). Per quanto riguarda il primo problema, nei materiali cinesi, la discussione sull'istituto della persona giuridica nella società romana si limita solo alla sfera della posizione giuridica della città e della legione, cioè si discute solo sulla sfera della persona giuridica nella forma dell'associazione, e tale discussione non include la sfera della persona giuridica nella forma di fondazione. Infatti, nel diritto romano non solo esisteva l'istituto maturo dell'associazione, ma esisteva anche quello della fondazione. Riguardo al secondo ed al terzo problema, le disposizioni del diritto romano sono in accordo con quelle del diritto cinese antico per quanto riguarda la concessione dell'ordine pubblico nella protezione dell'etica fondamentale della società, e ciò prova che forse, pur nella loro lontananza, esistono tra le due civiltà alcuni punti in comune.

<sup>80</sup> La *delatio* per il *fiscus* romano venne usata come un'arma occulta. Sarebbe stato sciocco per il *fiscus* non servirsene (più di un quarto del reddito del *fiscus* veniva ottenuto tramite i delatori), ma la sua adozione era considerata giustamente immorale e ingiusta. Cfr. *Tacitus, Annales*, traduzione in cinese di Wang Yi tao e Cui Miaoyin, Vol. I, Casa editrice commerciale, Beijing, 1983, p. 156 e nt. 1. Per questa ragione alcune autorità che interpretarono il loro ruolo in modo più idealistico, come ad esempio *Constantinus*, chiamarono questa prassi «*exsecranda pernicies*». Nel 312 d. C. quest'imperatore promulgò addirittura un'editto per vietare questa pratica. Legislatori animati da uno spirito maggiormente realistico scelsero invece un atteggiamento più prudente, continuando ad adottare questa pratica, ma limitandone nel contempo il suo abuso. Cfr. Tullio Spagnuolo Vigorita, *Exsecranda Pernicies. Delatori e Fisco dell'età di Costantino*, Jovene, Napoli, 1984, p. 3.

Г. ШУ

**FISCUS, CONFISCATIO, DELATIO:  
К ИЗУЧЕНИЮ ДОХОДОВ ФИСКА  
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ**

(РЕЗЮМЕ)

В статье исследуется римское публичное право в области финансов. Рассмотрена двойственная система эрария и фиска в период Принципата, основные источники доходов фиска и функции доносчиков в обеспечении этих доходов. Автор, рассматривая различия между древнеримским и современным налоговым правом, отмечает, что у фиска в Риме имелся особый источник доходов – наследства, в чем заключается его основное отличие от доходов казны в современном Китае, состоящих из налоговых поступлений, штрафов и пошлин за административные процедуры и т. п. Интерес римлян к имуществу покойных удивляет. Этот интерес был впоследствии унаследован папами, и их казна также называлась *fiscus*. Выражением этой тенденции стало и то, что папство включило наследственное право в каноническое.

В римский фиск также поступало имущество осужденных. *Confiscatio* представляла собой не только приобретение денег, но предполагало воздействие на нравы общества и уважение его к закону. С этой точки зрения роль государственной казны в современном обществе гораздо более слаба.

Проблема доходов фиска связана с проблемой соотношения публичного и частного. С одной стороны, римляне ставили публичное право выше, чем частное, что утверждало привилегированное положение фиска и заложило основу современного принципа гражданского права о приоритетности защиты государственного имущества. С другой стороны, римские юристы отстаивали принцип, что, даже испытывая жажду, человек не должен пить воду, не имея на то права, т. е. в некоторых случаях они отвергали саму возможность забрать частное имущество в фиск и оставляли его за индивидуумом. Даже адвокаты фиска могли оказывать услуги частному лицу, и фиск мог проиграть дело против частного лица. С точки зрения современного права, это админи-

стративные дела, и иногда народ может обвинить чиновника и выиграть дело против него. Это отвечает логике знаменитого утверждения римских юристов о том, что «*ius est ars boni et aequi*».

В эпоху существования фиска в Риме не было системы современной бюрократии и доходы фиска зависели в большой степени от инициативы доносчиков, активность которых, в свою очередь, обеспечивалась тем, что они получали в награду определенную долю имущества обвиняемых. В результате противоречие между действиями в интересах общества и стремлением к обогащению нередко вело к моральной деградации. Такое положение заставляло римские власти проявлять осторожность и ограничивать применение *delatio*, т. е. предоставлять доносчикам награды, но в то же время усиливать их ответственность, что в конечном счете привело к отмене этого института.

В статье обозначены еще три проблемы: юридическое лицо в форме фонда в римском обществе; месть (невозможно вступить во владение наследством, если покойный не отомщен) и сокрытие преступлений лицами, состоящими в определенных отношениях (раб не мог доносить на господина, патрон – на клиента). Относительно первой из упомянутых проблем в китайской литературе обсуждение вопроса о юридических лицах в римском обществе обычно ограничивается только рассмотрением правового положения гражданской общины и легиона, т. е. объединений, и не касается юридического лица в форме фонда. В том, что касается второй и третьей проблем, предписания римского права находят соответствие в нормах древнего китайского права, поскольку в нем допускались отступления от общественного порядка ради поддержания моральных устоев общества. И это демонстрирует, согласно автору, что, возможно, у двух столь далеких цивилизаций имеются некоторые общие черты.